
Gennaio
2023

Notiziario Civile e Lavoro

Corte d'Appello di Perugia

Numero
1



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE	3
CASSAZIONE SEZIONI UNITE	3
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI	3
CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE	7
CODICE PROCEDURA CIVILE	7
LEGITTIMAZIONE AD AGIRE	7
PROVE	7
CODICE CIVILE	8
SUCCESSIONI	8
SERVITU'	8
CONDIZIONE DEL CONTRATTO	9
CAPARRA CONFIRMATORIA.....	9
CONTRATTO DI VENDITA	9
CONTRATTO DI APPALTO	10
RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE	10
DANNO PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE	11
DIVORZIO.....	11

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE



CASSAZIONE SEZIONI UNITE

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 38162 ud. 08/11/2022 - deposito 30/12/2022

Le Sezioni Unite Civili decidendo su questione di massima di particolare importanza, relativa alla trascrivibilità in Italia dell'atto di nascita, regolarmente formato in paese estero, di un bambino nato in Canada attraverso la pratica della gestazione per altri, cui aveva fatto ricorso una coppia omoaffettiva maschile di cittadini italiani, uniti in matrimonio presso tale Stato estero, con atto successivamente trascritto in Italia nel registro delle unioni civili, hanno affermato che: la pratica della gestazione per altri, quali che siano le modalità della condotta e gli scopi perseguiti, offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane; ciò esclude la automatica trascrivibilità del provvedimento giudiziario straniero, e "*a fortiori*" dell'originario atto di nascita, nel quale sia indicato quale genitore del bambino il genitore d'intenzione, oltre al padre biologico, anche se l'atto di nascita è stato formato in conformità della "*lex loci*"; che, nondimeno, anche il bambino nato ricorrendo alla gestazione per altri ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con colui che ha condiviso il disegno genitoriale, e che l'ineludibile esigenza di assicurargli i medesimi diritti degli altri bambini è garantita attraverso l'adozione in casi particolari, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. d), della l. n. 184 del 1983, in quanto, allo stato dell'evoluzione dell'ordinamento, l'adozione rappresenta lo strumento che consente di dare riconoscimento giuridico, con il conseguimento dello "status" di figlio, al legame di fatto con il "partner" del genitore genetico che ha condiviso il disegno procreativo e ha concorso nel prendersi cura del bambino sin dal momento della nascita.

CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

Cass. Civ. sez. VI, ordinanza n. 194 - deposito 5/01/2023

Il locatore può sottrarsi all'obbligo di restituzione del deposito cauzionale, a condizione che proponga domanda giudiziale per l'attribuzione dello stesso, in tutto o in parte, a copertura di specifici danni subiti, di qualsiasi natura, e non solo di quelli subiti dalla 'res locata', ovvero di importi rimasti impagati.

Cass. Civ. sez. I, ordinanza n. 230 - deposito 5/01/2023

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione con l'ordinanza interlocutoria n. 230 del 5 gennaio 2023 ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 2, 3, 30 e 117 Cost. la questione di costituzionalità dell'art. 27, c. 3, l. n. 184 del 1983 nella parte in cui stabilisce che con l'adozione legittimante derivante dall'accertamento dello stato di abbandono e dalla dichiarazione di adottabilità, cessano irreversibilmente i rapporti dell'adottato (e conseguentemente del minore adottabile per effetto della dichiarazione di adottabilità) con la famiglia di origine estesa ai parenti entro il quarto grado (art. 10 c.4 l. n. 184 del 1983), escludendo la valutazione in concreto del preminente interesse del minore a non reciderli, secondo modalità stabilite in via giudiziale.

Cass. Civ. sez. I, sentenza n. 145 - deposito 04/01/2023

La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del tasso effettivo globale medio (t.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui alla l. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali. Per conseguenza, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal t.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dall'art. 2, comma 4 sopra citato; qualora i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il tasso effettivo globale (t.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il t.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti.

Cass. Civ. sez. II, sentenza n. 1 - deposito 01/01/2023

Sebbene la l. n. 89 del 2001, art. 5, comma 2, preveda che il decreto diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento, deve ritenersi che tale termine decorra dalla comunicazione del decreto alla parte ricorrente.

Cass. Civ. sez. I, sentenza n. 38165 - deposito 30/12/2022

In tema di diritto di autore, la parodia costituisce un atto umoristico o canzonatorio che si caratterizza per evocare un'opera, o anche un personaggio di fantasia, e non richiede un proprio carattere originale, diverso dalla presenza di percettibili differenze rispetto all'opera o al personaggio che sono parodiati.

Cass. Civ. sez. II, sentenza n. 37860 - deposito 28/12/2022

Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, grava sull'amministrazione opponente l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito, ma la sua inerzia processuale non determina - pur a fronte del d.lg. n. 150 del 2011 art. 6, comma 10, lett. b) e dell'analogo art. 7 comma 9 lett. b) - l'automatico accertamento dell'infondatezza della trasgressione, in quanto il giudice, chiamato alla ricostruzione dell'intero rapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento irrogativo della sanzione, può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti sia disponendo d'ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari.

Cass. Civ. sez. II, ordinanza n. 37927 - deposito 28/12/2022

Nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 c.c., in tema di rinuncia all'eredità - la quale determina la perdita del diritto all'eredità ove ne sopraggiunga l'acquisto da parte degli altri chiamati - l'atto di rinuncia deve essere rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni), con la conseguenza che una revoca tacita della rinuncia è inammissibile.

Cass. Civ. sez. I, ordinanza n. 37803 - deposito 27/12/2022

Il requisito della forma scritta del contratto quadro relativi ai servizi di investimento, disposto dall'art. 23 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.

Cass. Civ. sez. V, ordinanza n. 37614 - deposito 22/12/2022

Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificerebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo

Cass. Civ. sez. Lavoro, ordinanza n. 37426 - deposito 22/12/2022

In tema di licenziamento illegittimo, intimato da parte di una società posta in liquidazione, incaricata dell'attività di raccolta dei rifiuti, l'inesistenza originaria di attività aziendale, analogamente alla sopravvenuta totale cessazione di ogni attività, impedisce la reintegra del lavoratore, a nulla rilevando la sussistenza di un obbligo legale di svolgimento dell'attività di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata, normativamente imposto dall'art. 11 del d.l. n. 195 del 2009, atteso che l'impossibilità di disporre l'ordine di reintegra discende da una mera situazione di fatto.

Cass. Civ. sez. III, ordinanza n. 37009 - deposito 16/12/2022

La Suprema Corte ha affermato la conformità delle nuove Tabelle Milanesi di giugno 2022 ai principi in tema di risarcimento del danno affermati dalla Cassazione nel 2021. Le tabelle di Milano potranno dunque essere legittimamente applicate dal giudice del rinvio qualora la parte ne abbia fatto espressa richiesta nei precedenti gradi del giudizio, per determinare una liquidazione equa, uniforme e prevedibile del danno lamentato.

Cass. Civ. sez. I, ordinanza n. 230 - deposito 05/12/2022

La Prima Sezione Civile ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 3, della l. n. 184 del 1983, in relazione agli artt. 2, 3, 30 Cost, all'art. 117 Cost. con riferimento all'art. 8 CEDU, agli artt. 3 e 21 Convenzione ONU di New York, ratificata con l. n. 176 del 1991, ed all'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nella parte in cui stabilisce che con l'adozione legittimante del minore, derivante dall'accertamento dello stato di abbandono e dalla dichiarazione di adottabilità, cessano definitivamente i rapporti dell'adottato con la famiglia di

origine, estesa ai parenti entro il quarto grado, escludendo la valutazione in concreto del preminente interesse del minore a non reciderli, secondo modalità da stabilirsi in via giudiziale.

CORTE D'APPELLO PERUGIA - SEZ. CIVILE

CODICE PROCEDURA CIVILE

LEGITTIMAZIONE AD AGIRE

Corte d'Appello, sentenza n. 673 - deposito 07/12/2022

In tema di danno patrimoniale vi è difetto di legittimazione attiva in capo all'attore quando la domanda risarcitoria sia stata avanzata non dalla società in persona del legale rappresentante, ma dalla persona fisica, la quale ha perso la legittimazione ad agire in nome e per conto della società in conseguenza della sentenza declaratoria di fallimento, intervenuta in epoca antecedente all'instaurazione del giudizio. Nella fattispecie l'attore, persona fisica, aveva proposto domanda di risarcimento del danno patrimoniale in conseguenza del mancato incasso di somme relative ad alcuni assegni falsamente denunciati come smarriti dall'appellata, che, in qualità di rappresentante di una impresa individuale, doveva consegnarli alla società di cui l'attore era titolare in parziale adempimento di una obbligazione contratta con siffatta società, tuttavia qualificandosi la responsabilità della convenuta come responsabilità contrattuale e non aquiliana la domanda di risarcimento del danno doveva essere azionata unicamente dalla società in persona del legale rappresentanze e non, viceversa, dall'attore persona fisica.

PROVE

Corte d'Appello, sentenza n. 604 - deposito 15/11/2022

Non è assoggettata al regime delle nullità di cui agli artt. 156 e ss. c.p.c. la consulenza tecnica caratterizzata dall'omessa verbalizzazione delle operazioni compiute senza l'intervento del giudice, così come delle osservazioni e delle istanze delle parti e dei loro consulenti, potendo il consulente tecnico incaricato limitarsi a farne relazione nel proprio elaborato, ai sensi dell'art. 195, comma 2, c.p.c.

Nel caso di specie la Corte d'Appello rigettava le doglianze di parte appellante in ordine alla dedotta nullità della consulenza tecnica per omessa verbalizzazione delle dichiarazioni rese da uno degli appellanti, sostenendo che i consulenti, pur non avendo redatto processo verbale dell'evento, avevano opportunamente e puntualmente richiamato le dichiarazioni rese da parte attrice in occasione delle operazioni peritali nell'esauritiva risposta alle osservazioni da questa formulate, dimostrando di aver chiaramente compreso e tenuto in debita considerazione la ricostruzione dei fatti prospettata dalla stessa parte attrice.

Corte d'Appello, sentenza n. 637 - deposito 23/11/2022

In tema di interrogatorio formale, l'art. 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, di valutarli alla luce di ogni altro elemento di prova. Nel caso di specie, la mancata risposta dell'appellante faceva ritenere provata la circostanza oggetto dell'interrogatorio in quanto, oltre alla mancata risposta all'interrogatorio formale, vi era il dato oggettivo della mancata contestazione dei vizi e difetti alle varie

imprese ed una accettazione dei lavori senza riserve rispetto a difetti che erano sicuramente ben visibili fin dal momento della consegna dell'immobile, come ad esempio l'attacco dei termosifoni, la tinteggiatura esterna, tra l'altro definita genericamente "frettolosa" e i canali di gronda.

CODICE CIVILE

SUCCESSIONI

Corte d'Appello, sentenza n. 672 - deposito 07/12/2022

Lo scopo di una fondazione deve risultare con chiarezza dall'atto costitutivo e/o dallo statuto né può essere indeterminato quand'anche la fondazione sia istituita mediante una disposizione testamentaria. Nella fattispecie in esame il Collegio rilevava l'inidoneità della disposizione testamentaria a istituire una fondazione in ragione del fatto che la scheda testamentaria redatta dal *de cuius* conteneva la sola volontà di quest'ultimo di destinare tutti i propri beni ad un fondo per beneficenza senza indicarne lo scopo, i destinatari dell'attività benefica né specificando le regole sulla amministrazione dello stesso.

Corte d'Appello, sentenza n. 672 - deposito 07/12/2022

Nell'interpretazione del testamento deve essere massimamente valorizzata l'effettiva volontà del testatore così come risultante dall'interpretazione letterale e logica delle disposizioni testamentarie, pertanto l'atto di ultima volontà non è revocabile ancorchè non specifici i destinatari del lascito operato dal *de cuius* quando emerga l'effettiva volontà del testatore di destinare tutti i propri beni a favore di persone bisognose in quanto l'elencazione dei destinatari delle disposizioni testamentarie previste dall'art. 630 c.c. è meramente esemplificativa. Nella specie i Giudici di appello ritenevano che la disposizione testamentaria che conteneva la volontà del testatore di devolvere tutto il proprio patrimonio relitto in beneficenza doveva essere intesa come disposizione a favore dei poveri ex art. 630 c.c. in quanto tale disposizione opera in via residuale quando il lascito non sia idoneo a beneficiare un ente di assistenza specificamente individuato ed, inoltre, l'interpretazione data era l'unica idonea a conciliare la precisa volontà del testatore che era quella di devolvere tutto il proprio patrimonio in beneficenza con il canone di conservazione delle disposizioni testamentarie.

SERVITU'

Corte d'Appello, sentenza n. 574 - deposito 27/10/2022

La modifica che comporti un impedimento al libero esercizio del diritto di servitù comporta la necessità del ripristino dello stato dei luoghi precedente a tale intervento, quale diretta conseguenza dell'accertamento positivo ex art. 1079 c.c., non integrando le prestazioni accessorie ex art. 1030 c.c..

Restano, invece, a carico del titolare del fondo dominante, le opere di cura e manutenzione (quali sono la rimozione della vegetazione, cespugliame, pulitura del fosso colatore per il tratto di esclusivo utilizzo da parte degli stessi); mentre, per la parte di strada di cui si giovano anche i proprietari del fondo servente, le spese vanno sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi ai sensi dell'art. 1069, comma 3 c.c..

Nel caso di specie, lo sbancamento operato comportava un impedimento al libero esercizio del diritto di servitù motivo per cui, al fine di garantirne l'effettivo godimento, la Corte riteneva necessario ripristinare lo stato dei luoghi.

CONDIZIONE DEL CONTRATTO

Corte d'Appello, sentenza n. 684 - deposito 14/12/2022

La condizione è meramente potestativa ai sensi dell'art. 1355 c.c. quando non sia ancorata ad alcun avvenimento oggettivo né sia esplicitata alcuna indicazione utile a valutarne la meritevolezza, ma sia piuttosto legata a vaghi "presupposti" sostanzialmente rimessi ad una nuova, integrale, valutazione di convenienza ed opportunità dell'affare ad opera delle parti ovvero di una sola di esse.

Nella specie l'accordo era assoggettato ad una condizione meramente potestativa, non già sospensiva, in quanto le parti la assoggettavano a presupposti non specificati, rimessi al loro apprezzamento e non ad un avvenimento futuro e incerto.

CAPARRA CONFIRMATORIA

Corte d'Appello, sentenza n. 637 - deposito 14/12/2022

A seguito della risoluzione per mutuo dissenso di un contratto preliminare di compravendita la caparra confirmatoria deve essere restituita dal promissario venditore al promissario acquirente, diversamente dal caso in cui la risoluzione sia stata determinata dall'inadempimento di una delle parti, ipotesi disciplinata dall'art. 1385 co. 2. c.c.

Nel caso di specie la Corte d'Appello condannava il promissario venditore alla restituzione della caparra confirmatoria a favore del promissario acquirente, caparra ritenuta a seguito della risoluzione del contratto di mutuo dissenso. Il giudice del gravame evidenziava la differenza esistente tra risoluzione per inadempimento di una delle parti, che comporta l'operatività dell'art. 1385 c.c., e risoluzione per mutuo dissenso che, al contrario, sciogliendo il contratto, preclude però l'operatività dell'art. 1385 c.c.. Ne consegue che dallo scioglimento con effetto retroattivo della clausola di determinazione della caparra deriva l'obbligo di restituzione di quanto versato a tale titolo.

CONTRATTO DI VENDITA

Corte d'Appello, sentenza n. 683 - deposito 14/12/2022

In tema di compravendita il contenuto della garanzia per i vizi della cosa venduta ex art. 1490 c.c. è precisato dagli artt. 1492-1493-1494 c.c., i quali attribuiscono al compratore (salve le esclusioni stabilite dagli artt. 1490 e 1491 c.c.) tanto l'azione redibitoria quanto quella estimatoria, nonché le restituzioni ed i rimborsi conseguenti alla risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno. Diversamente l'acquirente può proporre la domanda di esatto adempimento nel caso in cui il venditore riconosca il vizio, adoperandosi per la sua emendazione (c.d. riconoscimento operoso). In tal modo l'alienante assume un'obbligazione autonoma di *facere*, consistente nell'obbligo di riparare il bene, che non estingue per novazione la garanzia originaria ex art. 1490 c.c., ma a questa si affianca, soggiacendo, dunque, alla prescrizione ordinaria decennale. Nel caso di specie la società venditrice aveva riconosciuto per fatti concludenti l'esistenza del vizio - consistente nella presenza di un battente

di acqua alto 29 cm all'interno del sottostante vespaio, tipo igloo, del piano seminterrato - e aveva effettuato una serie di interventi per eliminarlo.

CONTRATTO DI APPALTO

Corte d'Appello, sentenza n. 637 - deposito 23/11/2022

Secondo i principi generali in materia di responsabilità del direttore dei lavori nominato dal committente, al direttore dei lavori compete un obbligo di controllo e sorveglianza sui lavori al fine di evitare difetti costruttivi sia relativamente alle tecniche utilizzate sia relativamente ai materiali usati affinché gli stessi corrispondano al capitolato.

In particolare, rientrano tra le obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi.

Al contrario, non può gravare sul direttore dei lavori un altrettanto stringente obbligo di controllo e sorveglianza per quelle attività che, invece, vengono svolte in autonomia da varie imprese nelle diverse fasi di lavorazione con riguardo a quelle opere di finitura che fuoriescono dalla fase prettamente di costruzione.

Nel caso di specie veniva confermata la sentenza di I grado nella parte in cui aveva escluso la responsabilità del direttore dei lavori per quei vizi e difetti relativi alle opere di finitura che sfuggivano al controllo del direttore dei lavori sia per il diretto interessamento del committente nella scelta delle ditte e dei materiali sia per la responsabilità diretta delle ditte esecutrici rispetto a lavori che non involgevano aspetti costruttivi.

RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE

Corte d'Appello, sentenza n. 678 - deposito 07/12/2022

Non può pervenirsi alla responsabilità del custode *ex art. 2051 c.c.* quando l'appellante non provi il nesso di causalità materiale tra il sinistro sofferto e la *res* in custodia, in quanto spetta al danneggiato l'onere di provare che l'evento dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa in forza del rapporto qualificato di godimento che ha il custode con la *res* stessa. Solo nel caso in cui l'onere sia stato assolto dal danneggiato spetta al custode liberarsi da tale responsabilità oggettiva fornendo la prova del caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento di danno. Nel caso di specie l'appellante, il quale aveva subito dei danni a seguito di una caduta su una pista di pattinaggio, si era limitato ad affermare la responsabilità del danneggiante senza fornire la prova del nesso di causalità materiale tra la caduta mentre si trovava sulla pista di pattinaggio gestita dall'appellante, e la *res* in custodia, ed inoltre la parte danneggiata aveva anche omesso di produrre documentazione fotografica comprovante lo stato della pista di pattinaggio al momento della caduta, con la conseguenza che l'organo giudicante non aveva potuto vagliare oggettivamente gli eventuali difetti e insidie della pista che, a parere della vittima, presentava solchi e avvallamenti.

DANNO PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE

Corte d'Appello, sentenza n. 673 - deposito 07/12/2022

Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale è onere dell'appellante allegare e provare, anche in via presuntiva, non solo il c.d. evento di danno, ma anche le conseguenze dannose che sono scaturite da esso dovendosi escludere che l'*eventus damni* ricorra automaticamente anche in presenza di comportamenti penalmente illeciti e lesivi di diritti costituzionalmente rilevanti. Nel caso in esame l'appellante, che lamentava la lesione della sua reputazione a seguito di un procedimento penale iniziato a suo carico, si era limitato ad allegare di aver sofferto la preoccupazione derivante dall'essere stato sottoposto a procedimento penale e ad invocare la risarcibilità del danno non patrimoniale in quanto *in re ipsa*, affermando così di aver assolto ai propri oneri probatori senza però allegare elementi obiettivi idonei a fondare siffatta prova ed inoltre non risultava neppure raggiunta la prova del nesso di causalità materiale tra il disturbo dell'adattamento lamentato dall'appellante e l'indagine penale a cui quest'ultimo è stato sottoposto la quale per la sua gravità e notorietà doveva aver ingenerato il predetto disturbo psicofisico nell'appellante stesso.

Corte d'Appello, sentenza n. 596 - deposito 09/11/2022

In tema di risarcimento del danno non patrimoniale per diffamazione a mezzo stampa, nel caso di richiesta dell'ulteriore danno subito *ex art.* 345, comma 1, c.p.c., la prova del danno risarcibile segue le regole ordinarie e non si limita alla lesione dell'onore e alla reputazione, interessi tutelati dall'ordinamento (danno-evento), bensì attiene alle conseguenze che ne derivano alla vittima (danno-conseguenza), le quali debbono essere oggetto di allegazione e prova, anche presuntiva, da parte di colui che ne rivendica il ristoro, secondo la generale operatività del principio dell'onere della prova. Nel caso di specie, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dal reato di diffamazione con il mezzo della stampa, la Corte rigettava l'istanza di aggravamento del danno *ex art.* 345, comma 1, c.p.c., in quanto l'appellante non aveva fornito preciso riscontro probatorio quanto all'ulteriore pregiudizio sofferto nelle more della pronuncia, in ragione della attualità della offesa, componente di danno supplementare rispetto a quella già occasionata in corrispondenza della prima diffusione dei fatti.

DIVORZIO

Corte d'Appello, sentenza n. 671 - deposito 7/12/2022

Il genitore del figlio maggiorenne non più convivente non ha diritto a ricevere il contributo per il mantenimento di quest'ultimo da parte dell'altro genitore, in quanto il diritto al mantenimento trova fondamento in una situazione di convivenza rispetto alle spese che l'altro genitore deve comunque affrontare per il figlio con lui convivente. Nella fattispecie la parte lamentava la decisione del giudice di prime cure che aveva revocato il contributo al mantenimento a suo favore corrisposto dell'ex marito per il mantenimento del figlio sul presupposto che il predetto non conviveva più con la madre, ma era andato a vivere con la propria compagna. I Giudici di Appello, tuttavia, confermavano la sentenza di primo grado rilevando che la decisione del figlio di staccarsi completamente dal contesto materno, senza farne neppure occasionalmente ritorno, costitutiva presupposto della revoca del contributo a favore dell'altro genitore, in quanto quest'ultimo aveva ormai perso la sua funzione di genitore convivente e di conseguenza il diritto a ricevere il contributo al mantenimento.

Corte d'Appello, sentenza n. 646 - deposito 28/11/2022

L'assegno divorzile, diversamente dal contributo di mantenimento in favore del coniuge separato, non deve essere parametrato sul tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, bensì sul contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.

Nel caso di specie, la Corte d'Appello riteneva che l'ex coniuge appellata non avesse maturato il diritto all'assegno divorzile, in considerazione del fatto che entrambi i coniugi avevano contribuito in egual misura alla formazione del patrimonio individuale e familiare e che costei non aveva rinunciato a significative opportunità di carriera in favore di quelle dell'altro coniuge.

Il giudice del gravame, nell'accogliere l'appello del coniuge cui era stato addebitato l'assegno in primo grado, valorizzava inoltre la circostanza che costui pagava l'intera quota del mutuo della casa coniugale, ove l'ex moglie viveva con la figlia.